

§ 1.3.29 - L.R. 28 febbraio 1994, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3
recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la
previdenza dei consiglieri regionali».**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 09/03/1994)

Art. 1. (1)

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.

Art. 3. (2)

Art. 4. (3)

Note

(1) Sostituisce l'art. 18, comma 2, della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

(2) Sostituisce l' art. 28 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

(3) Reca dichiarazione d'urgenza.